

Roma 11 gennaio 2005

Comunicato

Il rinnovo del CCNL esce dal letargo

La gestazione travagliata e tormentata durata tre anni, dal 31/12/2001 al 31/12/2004, sembra sia terminata.

Il Comitato di settore competente dopo laboriosissimo parto avrebbe dato alla luce l'atto d'indirizzo per il CCNL dell'Area 1 (Ministeri ed Aziende Autonome) relativo al quadriennio 2002/2005 ed al solo biennio economico 2002/2003.

Mentre risulta essere stato inviato al Consiglio dei Ministri per essere sottoposto alla sua approvazione, nel frattempo, abbiamo raccolto, da fonte attendibile, notizie ed anticipazioni su alcuni contenuti dello stesso.

Di seguito ve ne diamo notizia, in anteprima, con beneficio di riscontro quando sarà reso pubblico il testo ufficiale.

Benefici economici 2002/2003

Per la contrattazione collettiva nazionale, l'incremento totale a regime ammonta complessivamente a 5,66%.

Le risorse per la contrattazione integrativa rimangono quelle previste e specificate nei due precedenti contratti 1994/1997 e 1998/2001, quindi diverse per ogni amministrazione.

Incarichi dirigenziali

E' prevista la fissazione di un limite minimo di durata dell'incarico, da decidere, correlato alla possibilità concreta di verifica e valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati raggiunti.

E' previsto un adeguamento della normativa contrattuale alla legge 145/2002 con possibilità d'integrazione della stessa per quanto riguarda l'informativa preventiva sui posti vacanti ed i criteri adottati nella scelta da parte dell'amministrazione.

I sistemi ed i criteri di valutazione saranno oggetto di confronto con le OO.SS.

Responsabilità dirigenziale

Si deve tener conto delle modifiche nella materia introdotte con la legge 145/2002 in materia di tipologia di sanzioni (comma 1, art.21) derivanti da " l'inosservanza delle direttive e mancato raggiungimento degli obiettivi".

E' introdotta la responsabilità disciplinare per il dirigente prevista dall'art. 21 della citata legge da differenziarsi da quella dirigenziale ancorata al risultato con necessità di differenziare e ridefinire per entrambe le norme procedurali e per quella disciplinare le sanzioni in sintonia con quanto avviene per il personale delle qualifiche funzionali.

In caso di responsabilità dirigenziale è prevista l'introduzione dell'istituto della sospensione cautelare non disciplinare con trattamento economico ridotto per la durata massima di 30 gg dall'invio della richiesta di parere al Comitato dei garanti.

Rapporto di lavoro

Si prevede un potenziamento dell'aggiornamento professionale e della formazione destinando a tal fine risorse nel limite del 2% del monte salari e specifici percorsi di formazione ed aggiornamento in caso di mancato rinnovo dell'incarico o destinazione ad incarico diverso.

Per quanto riguarda la mobilità è prevista:

- l'applicabilità dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 con passaggio diretto del dirigente fra amministrazioni anche di diverso comparto;
- l'introduzione dell'aspettativa non retribuita per i dirigenti destinatari d'incarichi presso altre amministrazioni;
- il riconoscimento del servizio svolto all'estero nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, equiparandolo a quello svolto in Italia;
- l'indicazione di criteri per ricollocare il dirigente in eccedenza;
- la durata massima del collocamento a disposizione di cui all'art. 21 del d.lgs 165/2001.

Si potrà prevedere, rinviando alla contrattazione integrativa e finanziandola con i fondi a

disposizione, la possibilità di stipulare forme d'assicurazione professionale adeguate o polizze sanitarie integrative del SSN.

Retribuzione

Le voci retributive sono le stesse previste dai precedenti contratti.

E' confermata l'attuale composizione in parte fissa e variabile della retribuzione dei dirigenti di seconda fascia.

Per la dirigenza di prima e seconda fascia rimangono fondi distinti.

Per i dirigenti di prima fascia il trattamento economico è stabilito con contratto individuale, avendo quale riferimento di base del trattamento fondamentale il valore economico massimo dei dirigenti di seconda fascia (art. 24 d.lgs 165/2001).

Per gli incarichi aggiuntivi è prevista la possibilità in sede di contrattazione integrativa di aumentare l'attuale percentuale del compenso.

L'Aran e le OO.SS tenderanno a razionalizzare il conferimento degli incarichi aggiuntivi, definendone il numero massimo per dirigente, la rotazione, i criteri di conferimento, la pubblicità.

In caso di reggenza d'ufficio, in sede di contrattazione integrativa, sarà prevista una maggiorazione della retribuzione di risultato.

Sarà affrontato il problema connesso al ricongiungimento dei periodi di servizio svolti in amministrazioni diverse ai fini del trattamento di fine servizio.

Un commento lapidario.

Soldi pochi, responsabilità aumentate, tutela sindacale ridotta, futuro incerto.

Tiriamo le conclusioni e prepariamoci a difenderci al tavolo delle trattative con la nostra piattaforma approntata da qualche tempo, approvata dal nostro Comitato Direttivo, diffusa e condivisa tra i colleghi.

P.S.

Con riferimento a nostro comunicato in data 3/12/2004 nel quale denunciavamo pubblicamente un colpo di mano perpetrato per mezzo del D.L. 280/2004, art. 4, ora qualcuno all'interno del Governo dimostra di saper correggere l'avventatezza d'iniziativa destabilizzanti. Infatti, in sede di conversione il Senato della Repubblica ha bocciato il succitato art. 4 nella sua interezza a dimostrazione della giustizia della nostra vibrante protesta.

Stiamo attenti non vorremmo che la Camera dei Deputati ripristinasse in una logica di lottizzazione politica il famigerato emendamento!

Spesso rendere pubblici comportamenti ingiusti e lesivi di diritti ed aspettative comporta la modifica degli stessi per il prezzo troppo alto che gli autori sarebbero costretti a pagare in termini

di credibilità ed affidabilità politica.

Il Coordinatore Generale
(Mauro Nesta)